

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 2 del 10 Gennaio 2019

OGGETTO:

- 1) **Novità IVA sui Voucher (Buoni Acquisto);**
- 2) **Conferma disciplina Intrastat per Anno 2019;**
- 3) **Obbligo di stampa dei libri sociali obbligatori.**

Novità IVA sui Voucher (Buoni Acquisto):

È stato pubblicato in G.U. il D.lgs. che recepisce la disciplina comunitaria Iva dei buoni-corrispettivo contenuta nella Direttiva UE 2016/1065 del 27 giugno 2016. Le modifiche, contenute nel **nuovo art. 6-bis inserito nel Dpr 633/1972**, si renderanno applicabili ai buoni emessi dal 1° gennaio 2019, mentre non impatteranno sulla circolazione di quelli emessi entro il 31 dicembre 2018.

Viene fornita, innanzitutto, la **definizione** di buono-corrispettivo inteso come uno “strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere/prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

È fondamentale, dunque, che il buono-corrispettivo indichi – non necessariamente nel titolo stesso, ma eventualmente anche nella documentazione allegata o nelle condizioni generali – uno dei seguenti elementi:

- i beni o i servizi cui dà diritto, oppure
- l'identità dei potenziali cedenti o prestatori.

La disciplina Iva applicabile alla circolazione dei buoni-corrispettivo, poi, varia a seconda che si tratti di buoni “monouso” o “multiuso”.

Buoni monouso:

È definito **monouso** il buono per il quale, al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Ciò significa che, fin dal principio, devono essere noti gli elementi indispensabili per stabilire se ed in quale misura è dovuta l'imposta: quindi

non soltanto l'individuazione (seppure generica) del bene o servizio ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, ma altresì la delimitazione territoriale dell'operazione (es. il buono carburante del valore di € 100,00 spendibile solo in Italia, senza tuttavia l'obbligo di precisare se utilizzabile per benzina, gasolio o gpl, né la quantità usufruibile in litri).

In tal caso si rende applicabile il **comma 2 dell'art. 6-ter** il quale stabilisce che ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui lo stesso dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione; con la conseguenza che **l'iva è dovuta fin da subito**.

Il voucher monouso è tassato, poi, in ogni suo trasferimento successivo fino ad arrivare all'utilizzatore finale. In tal caso occorre, tuttavia, operare una distinzione tra due ipotesi:

- a) se il soggetto che ha emesso il buono monouso non è lo stesso che lo accetta in pagamento dei beni o servizi cui lo stesso dà diritto, si considera che il fornitore di quest'ultimi li abbia ceduti direttamente nei confronti del soggetto emittente il buono acquisto;

Es. Alfa emette un buono carburante del valore di € 100 iva inclusa che vende a Beta ad € 95 iva inclusa, il quale lo consegna all'utilizzatore Tizio che lo spende nel distributore di Caio: in tal caso Alfa vende il voucher a Beta per € 95 iva inclusa, mentre Caio eroga il carburante per € 100 iva inclusa a Tizio accettando in pagamento il buono, ma emette fattura direttamente ad Alfa sulla base degli accordi pattuiti nel voucher.

- b) se, invece, il buono monouso è emesso dallo stesso soggetto che lo trasferisce verso corrispettivo e provvede poi ad accettarlo in cambio di beni o servizi, la cessione o prestazione si considera effettuata all'atto del trasferimento del titolo per il relativo corrispettivo; la successiva consegna fisica del bene o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono non è rilevante ai fini iva in quanto già effettuata all'atto del trasferimento del titolo.

Buoni multiuso:

È definito **multiuso** il buono per il quale, al momento dell'emissione, non è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione o alla prestazione cui dà diritto (perché, ad esempio, è lasciata aperta la possibilità di scegliere i beni o i servizi al momento dell'acquisto).

In tal caso, ogni trasferimento del buono multiuso prima della sua accettazione quale corrispettivo totale o parziale **non costituisce effettuazione di tale cessione o prestazione**. L'operazione imponible si

concretizzerà soltanto al verificarsi dei criteri definiti dall'art. 6 del Dpr 633/1972 (cioè al momento della consegna dei beni o del pagamento dei servizi effettuato mediante la consegna del voucher).

Restano, tuttavia, rilevanti ai fini Iva i servizi di distribuzione e simili attinenti al trasferimento dei buoni multiuso per i quali, in assenza di un corrispettivo specifico, la base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il valore monetario del buono e il prezzo corrisposto per il suo trasferimento.

Es. Alfa vende un buono multiuso del valore nominale di € 100 Iva inclusa al distributore Beta che lo paga € 80 Iva inclusa. Beta, a sua volta, vende il buono al sub-distributore Gamma per € 90 Iva inclusa. In questo caso Beta fatturerà ad Alfa il servizio di € 20 Iva inclusa, mentre Gamma fatturerà a Beta il servizio di € 10 Iva inclusa; ferma restando l'esclusione dalla sfera impositiva delle cessioni del buono multiuso.

Disciplina Intrastat per Anno 2019:

Per quanto riguarda l'invio degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni comunitarie poste in essere nel 2019 si confermano *in toto* le regole in vigore per l'anno precedente. Si rimanda, pertanto, ai chiarimenti già forniti in occasione dell'incontro di Studio tenutosi nel mese di gennaio 2018.

Obbligo di stampa dei libri sociali obbligatori:

Si ricorda, infine, che entro il prossimo 31 gennaio 2019 è necessario provvedere alla stampa in formato cartaceo (o alla conservazione elettronica sostitutiva ex D.M. 17.06.2014) dei registri contabili obbligatori previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini II.DD. ed IVA relativamente al periodo d'imposta 2017, ovvero:

- Libro Giornale;
- Libro Inventari;
- Registri Iva;
- Registro Beni Ammortizzabili.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Lo Studio